

Le Regioni non possono reintrodurre l'esenzione dal bollo sui veicoli storici

Con la ris. n. 4/DF viene ribadita l'abrogazione dell'esenzione per auto e moto ultraventennali, mentre non pagano i veicoli ultratrentennali

Giovedì 02 aprile 2015

Le norme delle leggi regionali che **prevedono ancora l'esenzione** dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto storiche sono **incompatibili** con la disciplina statale e devono, pertanto, **ritenersi abrogate**. Con la ris. 4/DF di ieri il Dipartimento delle Finanze **riepiloga** le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 sul c.d. "bollo auto" per i veicoli che hanno compiuto **vent'anni** ed hanno i requisiti per essere considerati di **particolare interesse storico** e collezionistico e chiarisce che le Regioni non possono intervenire su tale disciplina **reintroducendo un'esenzione** che non è più prevista dalla legislazione statale.

Si ricorda, infatti, che l'art. 1, comma 666, lettera b) della legge di stabilità 2015 ha **abrogato** il comma 2 dell'art. 63 della L. 342/2000, che prevedeva per gli autoveicoli e i motoveicoli di **particolare interesse storico** e collezionistico l'**esenzione** dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dall'anno in cui si compiva il **ventesimo anno** dalla loro costruzione.

Abrogava poi anche il comma 3 (che disponeva che i **veicoli storici** fossero quelli individuati, con propria determinazione, dall'ASI – Automobilclub Storico Italiano –, e per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana). L'art. 1 comma 666 lettera c) della legge di stabilità 2015 ha infine **eliminato** all'art. 63 comma 4 della L. 342/2000 il riferimento ai veicoli di cui al comma 2. Di conseguenza, l'**esenzione** resta solo per veicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, **ultratrentennali** *ex* art. 63 comma 1 della L. 342/2000, per i quali è dunque dovuta la "tassa di circolazione forfettaria annua" e l'imposta provinciale di trascrizione in **misura fissa**.

Arriva dunque una "doccia fredda" per quelle Regioni che si stavano muovendo **in senso contrario**. L'ASI stesso, a gennaio, aveva lanciato una mobilitazione per sensibilizzare sul tema, contattando gli enti che avrebbero voluto **mantenere** i benefici fiscali per i veicoli da venti a trent'anni. Il Dipartimento delle Finanze, però, non sembra lasciare spazi: il **principio** sotteso alle disposizioni dell'art. 1, comma 666 della L. 190/2014 deve essere **rispettato** anche dalle leggi regionali in materia di tasse automobilistiche.

A sostegno di tale posizione la ris. n. 4/DF cita, tra le altre, le sentenze della Corte Costituzionale n. [296/2003](#), n. [455/2005](#) e n. [451/2007](#). La Consulta sostiene che la tassa automobilistica non può ritenersi "tributo proprio della regione", essendo **indubbio** il riferimento della norma costituzionale ai **solli tributi istituiti dalle Regioni** con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. Niente è cambiato neanche **successivamente** all'emanazione del DLgs. n. 68/2011; dunque la tassa

automobilistica può essere annoverata tra i “tributi propri derivati”, istituiti cioè da leggi statali, il cui **gettito** è **attribuito alle Regioni**.

Dunque, per il Dipartimento delle Finanze non è possibile sostenere che le Regioni possano **intervenire** nella disciplina delle tasse automobilistiche **reintroducendo un'esenzione** che non è più prevista dalla legislazione statale. Una norma regionale di tale tenore finirebbe per incidere sia sulla **soggettività passiva**, sia sull'individuazione delle fattispecie imponibili delle tasse in questione, cioè sugli **elementi caratterizzanti** del tributo, la cui individuazione è, invece, **riservata** alla legge statale e sarebbe, pertanto, suscettibile di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Quanto all'abrogazione delle norme delle leggi regionali che prevedono ancora l'**esenzione per le auto storiche** ora abrogata, la ris. n. 4/DF cita la sentenza n. 2747 del 27 maggio 2014 del Consiglio di Stato, la quale ha espressamente affermato che “posto che la disciplina ... appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ogni disposizione normativa regionale **contrastante** con quella statale è immediatamente incompatibile e pertanto da ritenersi abrogata”.